

Statuto PRO.SEC.CA.

Art. 1 – Costituzione e sede

1. E' costituita l'Associazione volontaria denominata "Associazione dei proprietari di seconde case ai Lidi Comacchiesi in breve Pro.Sec.Ca..
2. L'Associazione ha sede nel Comune di Comacchio, presso il Florenz Open Air Resort Viale delle Alpi 199, località Lido degli Scacchi; con deliberazione dell'Assemblea ordinaria potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza anche negli altri lidi Comacchiesi. Ogni variazione dell'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune, non costituisce modifica del presente Statuto e le relative formalità saranno adempiute dall'organo amministrativo.
3. L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Natura, scopi e finalità

1. L'Associazione, è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro, associa ed assiste tutti coloro che senza distinzione di condizioni personali, sociali, d'opinioni, di credo politico ed appartenenza a partiti politici, accettando i principi e le regole del presente Statuto, intendono organizzarsi al fine di vedere tutelata e garantita la proprietà immobiliare delle seconde case site nei lidi Comacchiesi al fine di contribuire al miglioramento delle infrastrutture e della qualità della vita della popolazione turistica domiciliata nei lidi Comacchiesi, alla creazione e al mantenimento di un contesto generale favorevole alla tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e quindi del patrimonio immobiliare investito nel territorio di riferimento.
2. L'Associazione, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente degli associati su base volontaria, persegue finalità di promozione civica, sociale e culturale, in dialogo con le realtà civiche, sociali e istituzionali del territorio, anche assumendo iniziative di informazione, coinvolgimento e mobilitazione dell'opinione pubblica, allo scopo di incidere positivamente nella soluzione delle problematiche territoriali, ambientali, paesaggistiche, culturali e di sostenibilità dei lidi Comacchiesi. Essa stimola altresì adeguate politiche turistiche a favore del territorio di riferimento, nell'interesse dei proprietari delle seconde abitazioni, costituendo queste ultime l'asse portante dell'economia locale. In particolare, ma non in via esaustiva, l'associazione intende : a) rappresentare gli interessi economici e morali dei proprietari di seconde case verso enti locali, amministrazioni pubbliche in genere e soggetti gestori degli stabilimenti balneari; b) tutelare e rappresentare i proprietari immobiliari di seconde case nei lidi Comacchiesi quali utenti e consumatori degli immobili e dei servizi che si riferiscono al patrimonio immobiliare, al fine della migliore fruibilità e godibilità degli immobili, del territorio e dell'ambiente, anche mediante l'erogazione di servizi corrispettivi in diretta attuazione degli scopi istituzionali riservati agli associati; c) promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare e turistico dell'area; c) favorire servizi, infrastrutture ed eventi per il turismo; d) garantire trasparenza e confronto pubblico su progetti, risorse e risultati; e) proporre soluzioni tecniche e organizzative; f) intraprendere, se necessario, azioni presso le sedi competenti a tutela degli interessi collettivi esercitando i diritti di cui all'art.9 della L.241/90; g) partecipare a bandi e corsi e ogni altra iniziative di finanziamento pubblico e privato per il raggiungimento degli scopi associativi; h) promuovere opportune azioni a difesa del territorio ed a tutela delle esigenze di vivibilità dei lidi Comacchiesi; i) stringere rapporti di collaborazione, di comune iniziativa, in adesione con organizzazioni i cui scopi risultino affini e comunque convergenti con i propri; l) partecipare con propri delegati e rappresentanti a organi consultivi, altre associazioni, consorzi e più in generale a organismi ed enti pubblici e privati che operano o estendono la propria azione nell'ambito delle finalità statutarie; n) svolgere opera di propaganda ed informazione e sensibilizzazione in relazione ai suddetti scopi sociali, mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni, ed analoghe iniziative.

Art. 3 – Associati

1. Può diventare associato qualunque persona fisica maggiorenne che si riconosca nello statuto e ne condivida i principi e le finalità, indipendentemente dalle proprie convinzioni politiche e/o religiose, dalla cittadinanza o dall'appartenenza etnica, purchè proprietario o comproprietario di almeno una seconda abitazione nei lidi Comacchiesi o titolare, anche pro quota, di altro diritto reale sui predetti immobili o familiare fino al secondo grado di parentela del titolare.
2. Il numero di associati è illimitato.

3. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione a socio, di conoscere e di accettare il presente statuto e di condividere le finalità associative impegnandosi a rispettare i precetti, le condizioni e le indicazioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni, nelle delibere dell'organo direttivo e dell'assemblea dei soci.
4. E' compito del consiglio direttivo o di uno dei suoi componenti, appositamente delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione a libro soci, comporta la qualifica di associato. L'eventuale giudizio negativo del consiglio direttivo deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato che, entro 20 giorni dalla comunicazione, può proporre appello all'assemblea dei soci per una pronuncia in via definitiva.

Art. 4 – Diritti e doveri degli associati, patrimonio e risorse associative

1. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Gli associati devono astenersi da qualsiasi azione che in qualsiasi modo possa danneggiare gli interessi, l'immagine o il prestigio dell'associazione e ha il dovere di difendere il buon nome dell'associazione.
2. Tutti gli associati hanno il diritto - dovere di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione e alle sue manifestazioni.
3. Gli associati concorrono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione in base ai principi e alle norme del presente Statuto.
4. Essi svolgono la propria attività in modo personale, volontario e gratuito.
5. I soci godono dal momento dell'ammissione del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto, ivi compresa l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, l'approvazione del rendiconto preventivo e consuntivo e la nomina degli organi direttivi; tutti i soci sono eleggibili a qualsiasi carica purché iscritti e in regola con il versamento della quota al momento dell'assemblea.
6. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dagli organi sociali.
7. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo alla qualifica di associato fermo restando in ogni momento il diritto di recesso.
8. La qualifica di socio è intrasferibile per atto fra vivi; la quota associativa non è trasferibile né rivalutabile e non conferisce alcun diritto di partecipazione sul patrimonio sociale.

Art. 5 – Perdita della qualifica di associato

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) decadenza per morosità protrattasi oltre la scadenza stabilita dal Consiglio direttivo per il versamento della quota associativa annuale; c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all'immagine dell'associazione ; d) scioglimento dell'associazione, come regolato dal presente statuto;
2. Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L'associato escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall'Assemblea.
3. Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.
4. Il recesso, l'esclusione o la morte dell'associato non danno diritto né a lui né ai suoi eredi o aventi causa al rimborso delle quote associative e delle elargizioni versate; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 6 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Presidenza, il Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Art. 7 – Assemblea degli associati

1. L'assemblea è l'organo sovrano che, regolarmente costituito, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da esso adottate, in conformità allo statuto, vincolano anche tutti gli assenti o dissenzienti. E' indetta dal direttivo e convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, oppure, in subordine, dal consigliere più anziano sia in sede ordinaria sia straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica o altro mezzo di comunicazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pubblicazione sul web, applicazioni di messaggistica, lettera, telegramma con almeno 30 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare data, luogo, ordine del giorno dell'Assemblea e orario di prima e seconda convocazione.
3. Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'assemblea e non soggetti a provvedimenti disciplinari.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto a prescindere dal numero di unità immobiliari di cui è proprietario o titolare di altro diritto reale e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di tre associati.
5. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
6. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da un socio legittimamente presente in assemblea e nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e nomina il Segretario dell'assemblea. L'assemblea nomina ove necessario uno o più scrutatori.
7. Di ogni assemblea va redatto apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso è messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
8. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega, salvo quanto disposto dall'art.16 in caso di scioglimento.
9. Le due convocazioni possono essere fissate lo stesso giorno.
10. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. Essa:
 - delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione
 - stabilisce il numero dei componenti del consiglio direttivo entro i limiti fissati dal presente statuto ed elegge il Consiglio Direttivo ogni tre anni;
 - elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
 - approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo;
 - approva l'eventuale regolamento;
 - approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2° dell'art. 15 del presente statuto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
11. L'assemblea straordinaria è convocata:
 - tutte le volte il Consiglio o almeno la metà più uno dei componenti del consiglio, lo reputi necessario;
 - allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
12. Essa delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, sul trasferimento della sede sociale, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.
13. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio l'assemblea potrà tenersi anche in a distanza, se ciò sarà precisato nell'avviso di convocazione con l'ausilio di strumenti telematici di videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea ed è formato da un numero variabile di componenti da tre a quindici, eletti tra i soci dall'assemblea ordinaria e nei limiti del possibile rappresentativi dei 7 Lidi. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative al momento dell'assemblea elettiva. Al proprio interno il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e può nominare il Responsabile Relazione Esterne e il Tesoriere, anche in considerazione delle disponibilità e competenze personali e per quanto possibile nel rispetto della rappresentanza dei sette lidi: tali persone formano il Comitato di Presidenza. Se necessario, per favorire la funzionalità del Direttivo si possono cumulare più cariche.
2. In caso di morte, impedimento definitivo, decadenza, dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi verranno sostituiti mediante cooptazione da parte del Consiglio dei candidati non eletti, secondo l'ordine delle votazioni, fino a un massimo di un terzo dei componenti e per una sola volta. Negli altri casi l'intero organo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'assemblea ordinaria. Il consiglio decade anche se non viene approvato il rendiconto economico finanziario consuntivo da parte dell'assemblea.
3. In tutte le ipotesi di decadenza il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente, oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio. In caso di decadenza del Presidente vi provvede il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano.
4. Il consiglio si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi termine da considerarsi indicativo e da attuarsi in base alle esigenze dell'attività sociale, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente o in sua assenza dal consigliere più anziano.
5. La convocazione viene effettuata via mail o mediante applicazioni di messaggistica. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario. I verbali del Consiglio Direttivo sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
6. Al consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti alla gestione dell'associazione in ogni suo aspetto e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati e secondo gli indirizzi dell'assemblea stessa.
7. In particolare al consiglio direttivo dovrà:
 - redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - redigere i rendiconti economici da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - indire l'assemblea ordinaria dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno e le assemblee straordinarie nel rispetto dell'art.7 comma 11;
 - compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - approvare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale
 - assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di legge;
 - istituire eventuali commissioni e nominare i propri rappresentanti in organismi pubblici e privati e altri enti quando richiesto;

- deliberare sull'eventuale l'istituzione di sedi distaccate, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia o all'estero;
- deliberare la variazione dell'indirizzo dell'Associazione, purché nello stesso Comune
- determinare l'ammontare delle quote, dei contributi e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali per soci;
- proporre all'Assemblea eventuali contributi integrativi straordinari in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione;

Art. 9– Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle sue attività per una gestione corretta e attiva dell'Associazione.
2. Il Comitato di Presidenza deve riunirsi almeno una volta al mese su invito del Presidente e di tali riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario. I verbali del Comitato di Presidenza sono firmati dal Presidente e dal Segretario e vengono inoltrati per conoscenza al Consiglio Direttivo.

Art.10 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e in caso d'urgenza assume i provvedimenti ritenuti opportuni, dandone successivamente tempestiva notizia al Consiglio Direttivo.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo, dal Presidente o dal Comitato di Presidenza.

Art. 11 – Il Responsabile Relazioni Esterne

1. IL responsabile Relazioni Esterne o Portavoce è nominato dal Direttivo nel proprio ambito ed è componente del Comitato di Presidenza. Ha il compito di presidiare la comunicazione per conto dell'Associazione e secondo le direttive del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza o del Presidente.

Art. 12 – Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Direttivo nel proprio ambito sono componenti del Comitato di Presidenza
2. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo e il Comitato nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.
3. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.

Art. 13 – Durata delle cariche associative

1. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il mandato di Presidente prevede un solo rinnovo triennale, salvo il caso di mancanza di candidature alternative.
3. L'intento dell'Associazione è di incoraggiare una rotazione delle persone nelle varie cariche al fine di favorire l'emergere di nuove proposte e di rendere perciò dinamica e innovativa la vita dell'Associazione stessa.

Art. 14 – Patrimonio, entrate, esercizio finanziario e rendiconto

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
 - 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
 - 2) dalle quote associative, dai contributi integrativi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da contributi, erogazioni o lasciti diversi, da elargizioni volontarie di soci o terzi, da eventuali entrate di autofinanziamento;
 - 3) dal fondo di riserva.
2. Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. La qualifica di socio è personale, non cedibile né trasferibile per atto tra vivi.
3. Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1° giugno al 31 maggio e deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'assemblea ordinaria viene possibilmente convocata nel mese di agosto per consentire la massima partecipazione.
4. Sono attivati due quaderni registri: il libro degli associati e il libro contenente il "Rendiconto annuale delle spese" tenuti in formato cartaceo o elettronico.
5. I registri di cui al comma precedente, insieme ai libri dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sono conservati presso la sede dell'Associazione o presso altro luogo indicato dal Consiglio Direttivo e sono aggiornati e conservati a cura del Segretario.
6. Le spese sostenute dai singoli associati per il perseguimento degli scopi associativi devono essere preventivamente autorizzate, anche verbalmente dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. La liquidazione delle spese avviene solo a seguito della presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Art. 15 – Assenza di fine di lucro

1. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, sia nel corso della vita associativa che in caso di scioglimento, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

Art. 16 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Lo scioglimento opera *ipso iure* nel caso in cui venga meno la pluralità degli associati.
2. L'assemblea delibera con la maggioranza prevista al comma 1 sulla devoluzione del patrimonio netto residuo, dedotte le passività, in favore di associazione analoga perseguitante le stesse finalità o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto delle disposizioni fiscali e tributarie e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi, al Codice Civile, al Regolamento interno ed ai Principi generali dell'ordinamento giuridico.

SEGRETARIO

Patrizia Maretto



PRESIDENTE

Andrea Scanavini



Lido degli Scacchi, 13 agosto 2026